***COMUNE DI CENTO***

*PROVINCIA DI FERRARA*

*Regolamento*

# per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo

# Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo

## I N D I C E

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Obblighi per gli amministratori

Art. 3 - Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

Art. 4 - Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

Art. 5 - Entrata in vigore

**Art. 1**
***Ambito di applicazione***

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza del Comune, ai sensi di quanto previsto dalla L. 5 luglio 1982 n. 441 e dal D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33.

2. Il presente regolamento si applica al Sindaco, ai componenti del Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale.

3. Ai fini del presente regolamento, i titolari di cariche pubbliche elettive e i titolari di cariche di governo sono denominati "amministratori".

4. Il Segretario Generale avvalendosi dell'Ufficio Segreteria Generale cura la consegna a tutti gli amministratori di copia del presente regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o all'accettazione della nomina.

5. In sede di prima applicazione, copia del presente regolamento è consegnata agli amministratori in seguito all'entrata in vigore dello stesso.

**Art. 2**
***Obblighi per gli amministratori***

1. Entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dalla data di surrogazione della nomina gli amministratori sono tenuti a depositare presso l'ufficio Segreteria Generale:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società possedute e/o le quote di partecipazione a società quotate e non quotate;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

c) una dichiarazione concernente l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società;

d) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti di importo che nell'anno sia superiore ad € 2.582,28;

e) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.

f) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

2. Alle dichiarazioni va inoltre allegato il curriculum vitae.

3. Gli adempimenti indicati nelle lettere a) e b) del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti di secondo grado se gli stessi vi consentono.

4 Le dichiarazioni devono riportare la formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

5. L'adempimento di cui al comma 1 deve essere effettuato per ogni anno di durata del mandato. A tal fine il

termine per la presentazione della dichiarazione di cui alla lettera b) è fissato nel mese successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

6. L'adempimento di cui al comma 1 deve essere inoltre effettuato al termine del mandato, entro tre mesi dalla cessazione della carica.

7. In ogni caso, le dichiarazioni devono essere aggiornate ogni volta che si verifichino variazioni dei dati di cui al precedente comma 1 lettere a) - c) – e) - f). Il termine per aggiornare la dichiarazione è di tre mesi dal verificarsi della variazione.

**Art. 3**
***Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati***

1. L'Ufficio Segreteria Generale cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere acquisite al protocollo generale del Comune.

3. L'Ufficio Segreteria Generale, provvede a compilare un apposito prospetto riepilogativo in cui sono riportati tutti i dati dichiarati da ciascun amministratore, sulla base delle dichiarazioni acquisite e degli eventuali aggiornamenti o integrazioni.

4. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 deve essere pubblicato sul sito internet del Comune, all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente" entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma, le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

5. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 è inoltre depositato presso l'Ufficio Segreteria Generale ed è liberamente consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

**Art. 4**
***Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni***

1. Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Trasparenza, è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente regolamento.

2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui al presente regolamento, il Segretario Generale invita l'amministratore a presentare le dichiarazioni o a integrare/correggere le dichiarazioni già presentate, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 3.

3. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 e 10.000,00 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet del Comune di Cento. Gli importi per le diverse fattispecie sono stabiliti – in base ad un principio proporzionalità e graduazione delle sanzioni – secondo quanto riportato nel prospetto seguente:

**Importi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, D. Lgs. 33/2013**

| Inadempimento | Parziale ottemperanza | Mancata ottemperanza |
|---|---|---|
| 1° inadempimento | € 500 | € 1.000 |
| 2° inadempimento | € 1.000 | € 2.000 |
| 3° inadempimento | € 1.500 | € 3.000 |
| 4° inadempimento | € 3.500 | € 7.000 |
| 5° inadempimento | € 5.000 | € 10.000 |

4. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Prefetto di Ferrara previo apposito rapporto del Segretario Generale. Il relativo provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione.

**Art. 5**
***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 75 dello Statuto, il giorno successivo la data di esecutività della deliberazione, purché siano decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione medesima.